

**accordo per conferimento dell'incarico di Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RDP) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679**

tra

l'ordine dei Geologi del Molise con sede legale in Campobasso alla Via Kennedy n. 7, c.f. 92024310705, p.e.c. segreteria@pec.ordinegeologimolise.it, tel. 0874418633, e-mail segreteria@ordinegeologimolise.it, fax 0874418633, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Geol. Giancarlo De Lisio, domiciliato per la carica presso la sede legale di detto Ente, quale titolare del trattamento (qui di seguito anche “**Ordine**” o “**Titolare**”);

e

Avv. Annabella Di Toma, con studio legale in Ciampino (RM) in Via S. Francesco D'Assisi N. 27, c.f. DTMNBL83C70H703E P.IVA 05490970653 ed in Pellezzano (SA) alla via della Quercia 1, p.e.c. avv.annabelladitoma@legalmail.it, tel. 3663643498, e-mail annabelladitoma@gmail.com, tel/fax 0892883324, quale responsabile della protezione dei dati personali (qui di seguito anche “**RDP**” o “**DPO**”);

premessato che

- il Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (qui di seguito anche “**GDPR**”), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del responsabile della protezione dei dati personali o *Data Protection Officer* (artt. 37-39);
- il GDPR prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il responsabile della protezione dei dati personali «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, par. 1, lett. a);
- il GDPR prevede che il responsabile della protezione dei dati personali «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5);
- il Titolare è tenuto alla designazione obbligatoria del responsabile della protezione dei dati personali nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR [*in caso di RDP esterno inserire quanto segue: “ma è impossibilitato ad utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, in quanto non aventi le suddette qualità e capacità”*];
- all'esito di procedura per la selezione di un soggetto qualificato per svolgere le suddette funzioni di responsabile della protezione dei dati personali in via temporanea, nel rispetto della normativa applicabile all'Ordine, quale ente pubblico non economico, il Titolare ha ritenuto che il RDP sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del GDPR per la nomina a responsabile della protezione dei dati personali;

- il Titolare ha ritenuto di avvalersi della facoltà di procedere alla nomina condivisa di uno stesso RPD con gli Enti CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI ed altri enti territoriali, sulla base delle valutazioni condotte di concerto con i predetti Enti in ordine a dimensioni, affinità tra le relative strutture organizzative, funzioni (attività) e trattamenti di dati personali, razionalizzazione della spesa, in applicazione dell'art. 37, par. 3, del GDPR”/;

considerato che

il Titolare ha ritenuto di valutare i rischi e, di conseguenza, di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il trattamento di dati personali da parte sua viene e sarà costantemente effettuato uniformandosi al GDPR;

il Titolare dà atto al RDP di quanto segue: a) le suddette misure devono tenere conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso; b) l'Ordine è tenuto, in particolare, a mettere in atto misure tecniche e organizzative volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, anche e soprattutto sui sistemi informatici per verificare e valutare regolarmente, oltre che per dimostrare, l'efficacia delle stesse al fine di garantire la sicurezza del trattamento di dati personali da parte sua; c) le medesime misure devono garantire che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali ad un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica; d) il Titolare deve integrare, nel trattamento di dati personali da parte sua, le necessarie procedure al fine di soddisfare i requisiti del suddetto GDPR e tutelare i diritti degli interessati alla riservatezza e ad un adeguato trattamento dei propri dati personali; e) tutti i detti obblighi valgono per la quantità dei dati personali raccolti, per la finalità del trattamento ed anche per il periodo di conservazione e l'accessibilità,

si conviene e si stipula quanto segue

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo

2. Con il presente atto il Titolare, in esecuzione della delibera di Consiglio n.17 del 18.12.2020, designa il DPO quale responsabile della protezione dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del GDPR, nello specifico dei suoi artt. 37 – 39.

Il RPD accetta l'incarico conferito e dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse e/o incompatibilità con la posizione da ricoprire, nonché per espletare i compiti e le funzioni sotto indicati.

3. Il RPD svolgerà, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del GDPR;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

I compiti del RPD, che ha preventivamente ricevuto dal Titolare dettagliate informazioni circa il trattamento dei dati effettuato da quest'ultimo nell'ambito della propria attività, attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ordine.

4. Il Titolare, avendo preventivamente fornito al RPD dettagliate informazioni circa il trattamento dei dati effettuato nell'ambito della propria attività, si impegna a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal GDPR e a informare il RPD di ogni cambiamento rilevante che intervenga all'interno dell'organizzazione e tale da influire sul trattamento dei dati personali.

Il Titolare si impegna a comunicare al RPD l'eventuale nomina di responsabili del trattamento dei dati.

5. Il nominativo e i dati di contatto del RPD saranno resi disponibili nella intranet dell'Ordine e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali, mediante caricamento attraverso la procedura predisposta sul sito ufficiale di quest'ultimo.

I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale del Titolare.

6. La durata dell'incarico al DPO di cui al presente atto è stabilita per l'annualità 2021.

7. Il compenso dovuto dal Titolare al DPO per l'incarico di cui al presente atto è pari ad euro 312,00 (trecentododici) (annuo), compresi accessori ed oltre spese vive documentate, da versarsi, previa trasmissione di fattura elettronica da parte del RPD, come segue: in unica soluzione entro il 15.02.2021.

8. L'incarico di cui al presente atto è coperto dalla polizza assicurativa n. HCC18.WOO18462_Q20, sottoscritta dal DPO con la HCC International (Rappresentanza Generale per l'Italia) per un massimale di euro 350.000,00 per annualità avente scadenza in data 11.10.2021 con impegno del RPD a rinnovarla qualora quest'ultima dovesse precedere la scadenza dell'incarico.

9. Il Titolare e il RPD dichiarano che tutte le comunicazioni inerenti i compiti, le funzioni e gli obblighi derivanti dal presente atto potranno essere reciprocamente trasmesse, a seconda dell'urgenza e delle necessità, ai recapiti indicati in epigrafe.

10. Per ogni previsione non contenuta nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni della normativa applicabile all'Ordine, quale ente pubblico non economico.

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in relazione al presente atto o all'incarico conferito con il medesimo è rimessa alla giurisdizione esclusiva del Tribunale ove ha sede l'Ordine.

Il presidente

Avv. Annabella Di Toma